

XVI legislatura

A.S. 1367:

"Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario"

Febbraio 2009
n. 37



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di quote latte).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Istituzione del Registro nazionale dei debiti).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 (Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni finali).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 6 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>13</i>

Articolo 1
(Disposizioni in materia di quote latte)

Il comma 1 consente che per il periodo 2008-2009 il prelievo pagato in eccesso possa essere restituito anche ai produttori non titolari di quota e a quelli che abbiano superato il 100% del proprio quantitativo di riferimento individuale. Il medesimo comma disciplina poi i criteri di ripartizione tra le aziende produttrici del residuo qualora le restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo da restituire ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003. Le somme comunque residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il MIPAF.

Il comma 2 inserisce l'articolo 10-*bis* al decreto-legge n. 49 del 2003.

Il comma 1 di detto articolo aggiuntivo attribuisce gli aumenti della quota nazionale di latte ottenuti in sede europea alla riserva nazionale ai fini di una loro assegnazione prioritaria alle aziende che nel periodo 2007-2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007-2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità dal 1995-1996 al periodo di assegnazione della quota.

I commi 2 e 3 disciplinano l'assegnazione della quota in caso di vendita o affitto di azienda.

Il comma 4 privilegia nell'assegnazione delle quote, nell'ordine, le aziende che hanno subito il taglio della quota "B"¹, nei limiti del quantitativo ridotto effettivamente prodotto nel periodo 2007-2008 ed al netto dei quantitativi già rassegnati, e quelle ubicate in pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5%, con o senza copertura della produzione eccedente con affitti di quota.

Il comma 5 individua i criteri per la correzione del quantitativo prodotto in base al tenore di materia grassa, specificando che la produzione risultante da detta correzione è il parametro per la determinazione delle eccedenze rispetto alla quota produttiva individuale, eccedenze che a loro volta incidono nella ripartizione delle quote a seguito della rinegoziazione effettuata a livello europeo.

Il comma 6 stabilisce che i quantitativi non assegnati ai sensi dei commi precedenti sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati.

Il comma 7 individua le modalità e i termini per le comunicazioni da parte delle regioni e delle province autonome alle aziende produttrici delle assegnazioni di cui al presente articolo.

Il comma 8 esclude fino al 31 marzo 2015 i quantitativi assegnati ai sensi del comma 4 alle aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate dalla possibilità di vendita o affitto di sola quota. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati alle regioni e province

¹ La produzione commercializzata nel 1988-89 è stata riconosciuta ai produttori come quota A, mentre l'incremento registrato nel 2001-2002 è stato assegnato sotto forma di quota B.

autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato.

Il comma 3 dell'articolo del presente decreto-legge, infine, abroga a decorrere dal 1° aprile 2009 il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2004, che prevedeva la compensazione degli esuberi anche nei confronti dei produttori non in regola con il versamento del prelievo mensile.

La RT chiarisce innanzitutto che il sopra descritto meccanismo di assegnazione delle quote è finalizzato a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale. Viene poi indicato in circa 760.000 tonnellate l'ammontare complessivo da assegnare in virtù della rinegoziazione con l'Unione europea. Viene presa a riferimento per l'assegnazione la situazione fotografata nell'ultima campagna lattiera conclusa, assegnando la quota a chi già la produce, escludendo però la quota che tali aziende hanno venduto in passato, pari a circa 29.500 tonnellate. Illustrando il disposto normativo, la RT puntualizza che in prima istanza si prevede la restituzione della quota "B" che è stata ridotta nel 1996, nei limiti del quantitativo effettivamente prodotto, pari a circa 158.000 tonnellate, per 4.718 aziende interessate. Completata questa restituzione si procede in favore di tutte le aziende di pianura, mentre le aziende ubicate nelle zone montane e svantaggiate vengono escluse dall'assegnazione in quanto risultano essere già in equilibrio tra quota (2.377.000 tonnellate) e produzione (2.373.000 tonnellate) ed inoltre beneficiano della massima priorità di restituzione. L'assegnazione è altresì esclusa

per le aziende che hanno un esubero non superiore al 5% della propria quota, per evitare una dispersione delle quote verso aziende che non si trovano in una situazione di squilibrio strutturale. Il risultato sarà un'assegnazione di ulteriori 498.000 tonnellate. Infine, 130.000 tonnellate saranno destinate alle aziende che hanno coperto gli esuberi produttivi stipulando contratti di affitto della quota.

La RT chiarisce infine che le modifiche apportate alle modalità di calcolo delle consegne adeguandole al tenore di materia grassa si risolvono nel dimezzamento del coefficiente di rettifica in aumento, che passa da 0,18 a 0,09. Il conseguente ricalcolo riduce di circa 80.000 tonnellate complessive il quantitativo consegnato rettificato italiano, mentre la riduzione sugli esuberi di pianura ammonta a 28.400 tonnellate.

Al riguardo, si osserva che andrebbero chiariti gli effetti finanziari dell'ultimo periodo del comma 1, ove si prevede che le somme comunque residue al termine della procedura di restituzione ai produttori del prelievo pagato in eccesso confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il MIPAF. Fra l'altro, l'ammontare delle somme residue sembrerebbe suscettibile di una riduzione rispetto alla legislazione pre-vigente in conseguenza della possibilità - introdotta dal comma in oggetto - di restituire il prelievo pagato in eccesso anche ai produttori non titolari di quota e a quelli che abbiano superato il 100% del proprio quantitativo di riferimento individuale.

Non si hanno rilievi da formulare in ordine ai criteri di ripartizione delle quote individuati dal presente articolo, che sembrano

effettivamente finalizzati - come asserito dalla RT e confermato dal rappresentante del Governo² - a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale, a prescindere dall'aumento della quota nazionale di produzione di latte assegnata all'Italia.

Articolo 2

(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)

Il comma 1 sancisce l'unicità del rapporto giuridico intercorrente tra ciascun produttore agricolo e l'Unione europea nell'ambito delle misure di finanziamento della PAC.

Il comma 2 istituisce presso l'AGEA il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti o comunque comunicati dalle regioni e dalle province autonome.

Il comma 3 stabilisce che le regioni e le province autonome iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

Il comma 4 equipara l'iscrizione del debito nel Registro all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

² Infatti, il rappresentante del Governo ha chiarito che "la disciplina in esame non prefigura alcun aumento della produzione, incentrandosi soprattutto sulla distribuzione delle quote relativamente a categorie particolari di operatori, tra le quali i titolari della cosiddetta quota "B", gli affittuari e i cosiddetti "splafonatori" (v. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni*, 10 febbraio 2009, pagina 67).

Il comma 5 stabilisce che in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari o nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome verificano presso il Registro l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito mediante compensazione.

Il comma 6 esclude dalla compensazione gli aiuti derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 7 demanda all'AGEA il compito di definire le modalità attuative dei commi anzidetti, mentre il comma 8 attribuisce ad apposito dm l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del Regolamento (CE) n. 885/2006, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle PPAA.

La RT chiarisce che l'articolo provvede a dare attuazione alla normativa comunitaria e a recepire in una fonte normativa primaria l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 giugno 2007, assicurando attraverso il Registro nazionale dei debiti la massima efficienza e puntualità nel recupero dei debiti maturati sia in ambito comunitario che nazionale (con compensazione degli aiuti e provvidenze rivenienti dall'Unione europea o dalla Repubblica italiana). La RT conclude stabilendo che l'istituzione del Registro e ogni ulteriore funzione attribuita all'AGEA dal presente

provvedimento sono da intendersi coperte e sostenute con le risorse umane e finanziarie vigenti.

Al riguardo, va segnalata la previsione che attribuisce nuovi compiti ad una struttura amministrativa senza appostare risorse aggiuntive o dimostrare l'effettiva sostenibilità degli oneri correlati a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Nel caso di specie va sottolineato che tale sostenibilità è affermata nella RT nel silenzio del disposto normativo.

Articolo 3

(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)

Il comma 1 attribuisce agli allevatori la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

I commi 2 e 3 consentono la rateizzazione secondo il seguente schema:

importo debiti in euro	massima rateizzazione	saggio d'interesse applicato
25.000-100.000	10 anni	tasso di riferimento di base per l'Italia + 60 p.b.
100.000-300.000	20 anni	tasso di riferimento di base per l'Italia + 160 p.b.
oltre 300.000	30 anni	tasso di riferimento di base per l'Italia + 260 p.b.

La RT chiarisce la *ratio* della misura, consistente nell'esigenza di risolvere il problema costituito dalle ingenti somme di prelievo accumulate nell'ultima dozzina di campagne lattiere. L'alto livello di contenzioso instaurato presso i tribunali rende allo stato non esigibile una parte molto consistente del suddetto importo, per cui l'Italia non riesce a garantire il recupero a carico dei singoli produttori debitori degli importi da essi dovuti a titolo di prelievo supplementare, già incassati dalla Commissione europea. Per i profili di quantificazione la RT fa implicito rinvio al successivo articolo.

Al riguardo si fa di seguito rinvio all'analisi svolta in relazione all'articolo 4.

Articolo 4

(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

I commi da 1 a 4 definiscono la tempistica per l'intimazione di pagamento da parte dell'AGEA e per la richiesta di rateizzazione, stabiliscono i termini per la sospensione delle procedure di recupero per compensazione e di recupero forzoso e interrompono quelli di impugnazione.

Il comma 5 prevede la nomina con DPCM fino al 31 dicembre 2010 di un Commissario straordinario che, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità applicative degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di

rateizzazione il Commissario provvede entro 3 mesi dalla loro presentazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il citato DPCM viene altresì stabilito il compenso del Commissario straordinario da corrispondere a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999. A decorrere dal 2011 al citato compenso provvederà l'AGEA.

I commi da 6 a 8 dispongono la revoca delle quote latte assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 49 del 2003, la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la riscossione coattiva da parte dell'AGEA in caso di richiesta di rateizzazione omessa o respinta ovvero di mancata accettazione da parte del richiedente o di mancato pagamento del prelievo latte (anche per una sola rata).

La RT asserisce che i debitori di prelievo latte sono 8.404, per un importo dovuto di 1.671 mln di euro. Attualmente produttrici di latte sono 4.264 aziende che nell'ultima campagna di commercializzazione hanno realizzato consegne di latte per 2,450 milioni di tonnellate, con una produzione media per azienda pari a 575 tonnellate. L'importo dovuto da queste aziende ammonta a 1.386 mln di euro, dei quali risultano esigibili 620 mln, mentre i restanti 766 mln di euro sono oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente. Gli oneri derivanti dalla rateizzazione del pagamento sono sostanzialmente rappresentati dai 620 mln esigibili, che tuttavia non si riescono ad incassare in un'unica soluzione, mentre le entrate derivanti dalla riscossione con le modalità previste dal presente decreto sono

anch'esse da considerare pari all'intera cifra esigibile (620 mln di euro). Vengono poi indicati i tassi d'interesse che allo stato si applicherebbero alle rateizzazioni di pagamento, pari al 3,6% per gli importi da 25.000 a 100.000 euro, al 4,6% per gli importi fino a 300.000 euro e al 5,6% per le somme superiori. Si ricorda, infine, che il rappresentante del Governo ha escluso che la misura in esame possa essere inquadrata nell'ambito degli aiuti di Stato o considerata una sanatoria delle posizioni pendenti, alla luce dell'applicazione dei citati tassi d'interesse e della previsione di rilevanti penalizzazioni per i casi di mancata effettuazione del versamento, anche di una sola rata³.

Al riguardo, si fa innanzitutto presente che la RT, non trattando gli effetti finanziari, sembra implicitamente escludere la sussistenza di oneri per effetto della prevista rateizzazione. In particolare, si rileva che non vengono illustrate le motivazioni alla base della mancata quantificazione degli effetti in termini di cassa della citata rateizzazione, limitandosi la RT ad asserire che le entrate complessivamente corrisponderanno a quelle che si sarebbero registrate in assenza della rateizzazione, pari alle somme effettivamente esigibili (620 mln di euro). Fra l'altro, pur consentendo che la riscossione delle somme esigibili risulti in concreto di difficile realizzazione, si osserva che non vi sono motivi per ritenere che una riscossione coattiva delle somme in questione non possa concludersi prima dei tempi previsti dalla rateizzazione, per cui appare poco prudentiale escludere effetti in termini di cassa. Giova infatti

³ V. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino delle Giunte e Commissioni*, 10 febbraio 2009, pagina 67.

rammentare che in casi analoghi di provvedimenti recanti rateizzazioni si è infatti provveduto alla quantificazione degli oneri sul fabbisogno e l'indebitamento (e alla relativa copertura), sia pur considerando tale onere contenuto nei limiti del costo di approvvigionamento sul mercato delle somme oggetto di rateizzazione. Tale valutazione non viene effettuata dalla RT, potendosi solo presumere che vengono esclusi oneri in conseguenza del fatto che il saggio d'interesse applicato alle somme da rateizzare (il livello minimo è indicato dalla RT nel 3,6%) è considerato superiore al tasso di approvvigionamento delle somme sul mercato. Tale ipotesi andrebbe eventualmente confermata dal Governo. Anche in tal caso, comunque, si ribadisce quanto già asserito in precedenti occasioni circa la correttezza di una valutazione dell'onere limitato agli interessi da corrispondere per l'acquisizione sul mercato delle somme rateizzate.

Andrebbe poi chiarito se le somme esigibili indicate dalla RT siano per intero potenzialmente oggetto del presente provvedimento, non potendosi escludere che nel novero delle predette somme vi siano anche debiti di importo inferiore a 25.000 euro, come tali esclusi - ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 - dalla possibilità della rateizzazione. Inoltre, mentre non si hanno rilievi in merito alla esclusione dal calcolo delle somme dovute da soggetti che hanno cessato l'attività, giacché la norma attribuisce espressamente la facoltà di rateizzare soltanto al "produttore agricolo", andrebbe valutato il possibile effetto deflativo della misura sul cospicuo contenzioso esistente (pari al 55% delle multe dovute dalle aziende ancora esistenti), atteso che la RT non sembra precludere l'accesso alla

procedura di rateizzazione ai soggetti che hanno aperto un contenzioso giurisdizionale sulla questione.

Viceversa si osserva che andrebbe comunque quantificato l'onere correlato alla sospensione generalizzata delle procedure di recupero forzoso o mediante compensazione e quelle di iscrizione a ruolo, sospensione che decorre dal 6 febbraio u.s. e terminerà decorsi 60 giorni dall'intimazione che l'AGEA effettuerà a ciascun debitore di versare le somme che risultino esigibili. Infatti, tale sospensione opererà - per i tempi anzidetti - anche in favore dei debitori che non aderiranno alla procedura di rateizzazione.

Infine, in merito alla prevista istituzione di un commissario straordinario per la gestione della procedura di rateizzazione, atteso che il comma 5 dell'articolo 4 dispone che il suo compenso sarà erogato a valere sugli stanziamenti recati annualmente nella tabella C della legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999 per il biennio 2009-2010 e, a regime, sulle risorse a disposizione dell'AGEA, pur considerato che le somme citate utilizzate a copertura finanziano oneri caratterizzati almeno in parte da un adeguato livello di modulabilità, andrebbe confermata la sufficienza di tali risorse.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

Si dispone che gli articoli 3 e 4 sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6
(Disposizioni finanziarie)

Il primo periodo prevede che le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo.

Il secondo periodo prevede che le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le

ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT si limita a ribadire quanto previsto dal dispositivo in esame.

Al riguardo, va premesso che l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, prevede, espressamente, che le risorse relative al riconoscimento degli aiuti comunitari non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia. Pertanto, le dette somme destinate agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite dall'ente su un conto infruttifero di Tesoreria ad esso intestato e costituiscono, a tutti gli effetti, patrimonio "distinto" da quello suo proprio⁴.

Ne segue, sotto il profilo finanziario, che l'Agenzia si configura, rispetto alla gestione degli aiuti comunitari al settore agricoltura, come soggetto interposto, a cui è affidata la erogazione di risorse che, oggettivamente e soggettivamente, sono però riferibili all'erario della UE.

Pertanto, per i profili di copertura, stabilendo la norma che le somme versate dai produttori di latte ai sensi del decreto in esame affluiscono in un distinto conto di tesoreria, per essere poi destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria già aperte ed utilizzate dall'AGEA, in relazione al finanziamento della mancata riscossione dei crediti del settore agricolo, si prefigura, di fatto, l'operatività del

⁴ Si segnala, tra l'altro, che l'AGEA è considerata nella Tabella B annessa alla legge n. 720/1984, ossia nel novero dei soggetti aventi la facoltà di detenere, entro certi limiti, disponibilità fuori dal sistema di cassa pubblico.

dispositivo integralmente "sotto linea" dal punto di vista della competenza finanziaria, non generando esso riflessi in tal senso, se non quelli "indiretti" riconducibili alle variazioni che sono conseguite sul fabbisogno del settore statale, sotto il profilo della sua copertura, di cui, come è noto, la componente in conto interessi si riflette sul bilancio.

Non di meno, ai fini di interesse, si segnalano le disposizioni di cui al periodo secondo e successivi del presente articolo.

Per i relativi profili di quantificazione andrebbero infatti acquisiti elementi circa l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria ad oggi disposte in favore della AGEA per l'erogazione di contributi comunitari, nonché una stima degli effetti negativi ad esso associati, a ragione del conseguente, maggiore fabbisogno che, in termini di "copertura", si sarebbero riflessi, in passato, limitatamente alla spesa per interessi, per effetto di tali esborsi da parte della tesoreria.

Nel contempo, premesso che la RT indica espressamente l'ammontare complessivo dello *stock* di partite creditorie effettivamente esigibili dall'Agenzia, appare altresì indispensabile chiarire - sulla base del *timing* previsto della effettiva realizzazione delle pretese - i benefici che conseguirebbero, per l'operare del dispositivo in esame, anche sul bilancio dello Stato: *a)* sul piano della formazione del fabbisogno del settore statale, in relazione ai conseguenti risparmi di spesa ipotizzabili in conto interessi imputabili al minore fabbisogno; *b)* in termini di maggiori entrate per il bilancio, per la quota da riassegnare e non, che la norma indica in misura pari alla differenza tra l'onere per interessi delle anticipazioni, già

sostenuto, e l'onere per l'indebitamento a medio lungo termine a carico dell'erario⁵.

Proprio in relazione a tale ultimo profilo, pur essendo intuitiva la ragione di assumere a parametro per la quantificazione delle risorse da versare al bilancio, la sola differenza tra l'onere delle anticipazioni (a breve) e l'onere sui BTP (a medio lungo termine), andrebbero chiarite le ragioni per cui non si sia considerato, come sottraendo, l'onere sul debito a breve (sui BOT) anziché quello sulle anticipazioni, dal momento che ciò avrebbe consentito di raccordare, opportunamente, sotto il profilo contabile, due grandezze di flusso riferibili a misura di *stock* avente natura finanziaria omogenea.

In proposito, andrebbero pertanto forniti chiarimenti sui parametri e criteri relativi al computo degli oneri relativi alle anticipazioni effettuate dalla tesoreria.

⁵ Sul punto, in particolare, si segnala che l'articolo 2, commi 615-617, della legge finanziaria 2008 ha stabilito che dal 2008 non dovesse più darsi luogo alla previsione di stanziamenti di spesa correlati a versamenti di entrate da riassegnare, nei limiti delle disposizioni ivi indicate nell'elenco n. 1 allegato e ad eccezione delle spese associate alla I categoria "redditi di lavoro dipendente". In relazione a tale dispositivo, l'allegato 7 alla manovra 2008, sconta effetti di minore spesa pari a 300 milioni di euro nel triennio 2008/2010.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>